



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



CONVENZIONE AI SENSI ART. 23 COMMA 1

LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N. 240

TRA

L'**Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)**, di seguito denominato Ente, con sede legale in Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma, C.F. 80111810588, P.I. 02124831005, nella persona del Presidente dell'Istituto e suo rappresentante legale, Prof. Gian Carlo Blangiardo, nato a Arona (NO) il 20/12/1948, domiciliato per la sua carica presso la sede sopra indicata, avente i poteri per il presente atto

E

L'**Università degli Studi di Firenze**, di seguito denominata Università, con sede legale in Piazza San Marco 4, 50121 Firenze, C.F. e P.I. 01279680480, nella persona della Rettore e sua rappresentante legale, Prof.ssa Alessandra Petrucci, nata a Milano il 10/03/1962, domiciliata per la sua carica presso la sede sopra indicata, avente i poteri per il presente atto

PREMESSO

- che l'art. 23 comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 prevede che *le Università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del*

regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale;

- che l'Università degli Studi di Firenze con Decreto Rettorale 6 maggio 2019 n.512 (Prot. n. 80401) ha adottato il proprio *Regolamento in materia di incarichi di insegnamento*, che agli artt. 9 e 10 disciplina le modalità di conferimento diretto ai sensi dell'art. 23, comma 1, della Legge 240/2010;
- che è comune volontà e preminente interesse delle parti sviluppare rapporti di collaborazione e di cooperazione reciproci, per attività di insegnamento;
- che ciascun Dipartimento, verificata l'impossibilità di assolvere alle esigenze didattiche con professori e ricercatori ad esso afferenti, procede all'individuazione degli insegnamenti da impartire e delle specifiche competenze professionali da acquisire mediante affidamento o contratto;
- che l'Ente ritiene di preminente interesse, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, anche valorizzare la partecipazione del proprio personale, in quanto esperti di alta qualificazione, all'attività di insegnamento presso i corsi universitari nell'ambito delle discipline afferenti alla Statistica e all'Informatica presenti nei percorsi formativi dell'Ateneo (in particolar modo nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari di cui il DISIA è referente, come di seguito specificato);

- che presso l'Università di Firenze, il Dipartimento di Statistica Informatica Applicazioni "Giuseppe Parenti" (DISIA) promuove e organizza la ricerca scientifica nei seguenti settori scientifico-disciplinari: INF/01 (Informatica), MED/01 (Statistica medica), SECS-P/05 (Econometria), SECS-P/13 (Scienze merceologiche), SECS-S/01 (Statistica), SECS-S/02 (Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica), SECS-S/03 (Statistica economica), SECS-S/04 (Demografia), SECS-S/05 (Statistica sociale) e SECS-S/06 (Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie);
- che l'Ente rientra tra quelli previsti all'articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593 sopra richiamato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Le parti convengono di addivenire ad un rapporto stabile di collaborazione finalizzata alla stipula di contratti di insegnamento con esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale (da ora in avanti "esperto") dipendenti dell'Ente.

Art. 3

Le parti convengono che le attività di cui al precedente art. 2 saranno svolte, per quanto di rispettiva competenza, nell'ambito delle procedure e delle normative interne dell'Università e dell'Ente.

Art. 4

L'esperto è individuato con delibera del Consiglio di Dipartimento al quale afferisce l'insegnamento oggetto del contratto.

La delibera adottata dal Dipartimento:

- dà conto delle motivazioni della scelta e dell'alta qualificazione scientifico professionale dell'esperto;
- deve specificare che il contratto da stipulare sia a titolo gratuito e senza oneri a carico dell'Ateneo.

La convenzione non comporta spese a carico del bilancio di Ateneo. Qualsiasi onere da essa derivante è ad esclusivo carico del Dipartimento proponente.

La delibera, completa dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, è trasmessa alla Rettrice che provvede alla stipula del contratto.

Il contratto ha la durata di un anno accademico e può essere rinnovato annualmente, previa valutazione positiva, per non più di quattro volte. In ogni caso devono essere garantite tutte le attività correlate all'anno accademico per il quale è stipulato il contratto.

Art. 5

Il Dipartimento provvede alle coperture assicurative di legge per il titolare del contratto che, in quanto tale, è chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il titolare del contratto è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, osservando in particolare

gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il titolare del contratto è tenuto, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008, in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura medesima.

Art. 6

La presente convenzione, decorrente dall'anno accademico 2022/2023 ha la durata di 3 (tre) anni accademici (a.a. 2022/23; a.a. 2023/24; a.a. 2024/25) ed è rinnovabile per un uguale periodo, previa delibera dei competenti Organi.

La presente convenzione può essere rescissa prima dell'inizio di ogni anno accademico mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare entro il mese di marzo.

Art. 7

1. Le Parti stabiliscono che ogni eventuale controversia che dovesse scaturire dall'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione venga risolta amichevolmente.

2. In caso di mancato accordo sarà competente per la definizione delle controversie il Foro di Firenze.

Art. 8

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 30 giugno 1986 n. 131 e dell'art. 4 dell'allegata Tariffa (parte seconda), a cura e spese della parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, viene redatta e sottoscritta in un unico esemplare in formato digitale ed è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine. Il tributo è a carico dell'Università degli Studi di Firenze che lo assolve in modalità virtuale, giusta Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Toscana rilasciata il 18 novembre 1999 prot. n. 100079/99.

Art. 9

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018) e, per quanto applicabile, del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Firenze/Roma __maggio 2022

Università degli Studi di

Firenze

La Rettrice

Prof.ssa Alessandra Petrucci

Istituto Nazionale di Statistica

(ISTAT)

Il Presidente

Prof. Gian Carlo Blangiardo